



PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO
DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO DI LINEA CLASSIFICATI
“COMMERCIALI” di cui all'art. 4,
comma 4, lett. c), della L.R. 25/1998**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25/83082 del 22 luglio 2013;
in vigore dal 28 agosto 2013

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità	pag.	1
Art. 2 - Caratteristiche dei servizi	“	1
Art. 3 - Requisiti e condizioni per l'esercizio dei servizi	“	1
Art. 4 - Procedura di autorizzazione	“	2
Art. 5 - Autorizzazione	“	2
Art. 6 - Obblighi del vettore autorizzato	“	3
Art. 7 - Attività di controllo e sanzioni	“	4
Art. 8 - Disposizioni finali	“	4

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di rilascio e controllo delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di persone classificati “servizi commerciali” (“servizio”) dall’art. 4, comma 4, lettera c), della L.R. 25/98, svolti a totale rischio economico del richiedente in assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione, che non risultino: 1) integrati in una unità di rete in relazione al livello di servizi minimi; 2) effettuati in sovrapposizione o interferenza con i servizi di trasporto pubblico locale affidati con le procedure previste dalla L.R. 25/98.
2. Le norme del presente Regolamento si applicano altresì ai servizi di trasporto di persone classificati “gran turismo” dall’art. 4, comma 4, lettera b), della L.R. 25/98.

Art. 2

Caratteristiche dei servizi

1. Il servizio ha le seguenti caratteristiche:
 - a) Offerta indifferenziata al pubblico;
 - b) Regolarità e continuità di esecuzione;
 - c) Itinerario, orari e frequenza predeterminati;
 - d) Tariffa libera predeterminata autonomamente dall’ esercente il servizio (“vettore”);
 - e) Organizzazione e gestione autonoma del servizio da parte del vettore;
 - f) Utilizzo di autoveicoli classificati “autobus” ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 285/92, immatricolati ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 285/92.

Art. 3

Requisiti e condizioni per l’esercizio dei servizi

1. Qualsiasi trasportatore su strada di persone per conto di terzi, regolarmente iscritto nella “sezione imprese e gestori” del Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui all’art. 16 del Regolamento (CE) 1071/2009, può essere autorizzato ad effettuare un servizio alle seguenti condizioni:
 - a) Disporre di personale qualificato al quale vanno applicate le disposizioni legislative e del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale e l’orario di lavoro;
 - b) Disporre di autobus classificati in classe “III” o “B” ai sensi del DM 23.12.2003 e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali;
 - c) Possedere certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati.

Art. 4

Procedura di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione di un servizio (“domanda”) può essere presentata da imprese individuali, società o da imprese temporaneamente riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, qualificata come capogruppo/mandataria. Il mandato conferito all’impresa capogruppo/mandataria dalle altre singole imprese, ognuna obbligatoriamente iscritta nella “sezione imprese e gestori” del Registro Elettronico Nazionale (REN), deve risultare da scrittura privata autenticata.
2. La domanda, in bollo, redatta sull’apposito modello predisposto dalla Provincia, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/impresa capogruppo (“richiedente”), va presentata al Servizio Trasporti della Provincia di Treviso (“Ufficio”), allegando la seguente documentazione:
 - a) Grafo della linea fornito su cartografia in scala 1:10.000 nella quale sono indicati il percorso e le fermate per il carico/scarico dei passeggeri;
 - b) Programma di esercizio con indicazione della periodicità, della frequenza, dell’orario delle corse, delle fermate e delle distanze progressive;
 - c) Tabella delle tariffe con indicazione dei titoli di viaggio, conformi alle vigenti normative fiscali e di settore, e dei relativi prezzi nonché delle eventuali prestazioni/servizi compresi nella tariffa;
 - d) Elenco dei veicoli che si intende impiegare con allegata fotocopia della carta di circolazione di ciascuno, intestata al vettore.
3. L’autorizzazione è rilasciata, previa istruttoria, entro il termine di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda.
4. Il richiedente è tenuto a regolarizzare la domanda incompleta con la documentazione mancante entro il termine comunicato dall’Ufficio; sino alla data di ricevimento di quanto richiesto è sospeso il termine di conclusione del procedimento.
5. Con l’istruttoria si procede anche alla verifica dell’insussistenza di sovrapposizioni o interferenze del servizio richiesto con i servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi della L.R. 25/98 nonché, mediante sopralluogo, al riconoscimento dell’idoneità del percorso e dell’ubicazione delle fermate ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, del DPR 753/80.
6. La domanda viene rigettata con provvedimento motivato qualora non siano soddisfatte le condizioni e prescrizioni previste dal Regolamento.

Art. 5

Autorizzazione

1. L’autorizzazione è rilasciata con validità massima di cinque anni, rinnovabile. In occasione di manifestazioni o eventi di particolare rilevanza possono essere autorizzati servizi correlati alla durata degli eventi stessi.
2. Se il vettore intende procedere al rinnovo di una autorizzazione deve presentare alla Provincia una nuova domanda entro trenta giorni dalla scadenza riportata nell’autorizzazione e si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

3. L'autorizzazione è redatta a nome del vettore e non può essere ceduta a terzi.
4. Nel caso di riunione di imprese, l'autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese che fanno parte della medesima; l'originale è rilasciato all'impresa capogruppo/mandataria e una copia è rilasciata alle altre imprese. Il rilascio dell'autorizzazione determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite per tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e le eventuali inosservanze ai medesimi.
5. Una copia conforme all'originale dell'autorizzazione è rilasciata per ogni veicolo riportato nell'elenco allegato alla domanda, da conservare obbligatoriamente a bordo durante l'esecuzione del servizio e da esibire ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo.
6. L'autorizzazione e le copie conformi sono soggette ad imposta di bollo dall'origine.
7. L'autorizzazione decade, per espressa rinuncia del vettore, al termine o anche durante il periodo di validità della stessa. L'intenzione di cessare il servizio deve essere comunicata alla Provincia con lettera raccomandata A/R almeno trenta giorni prima della cessazione e resa nota all'utenza per lo stesso periodo con appositi avvisi esposti anche all'interno degli autobus impiegati nel servizio.
8. L'autorizzazione decade e non può essere rinnovata qualora il servizio sia stato inserito negli strumenti di programmazione tra i servizi minimi o aggiuntivi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 25/98.

Art. 6

Obblighi del vettore autorizzato

1. Il vettore, per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione, deve rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
2. Il vettore è obbligatoriamente tenuto a:
 - a) Attivare il servizio entro sessanta giorni dalla data di inizio indicata nell'autorizzazione pena la decadenza della stessa;
 - b) Adottare la Carta dei Servizi prevista dal DPCM 30.12.1998 e pubblicare le caratteristiche del servizio (condizioni di esercizio, tariffe, itinerario, fermate, orario delle corse) e le eventuali modifiche apportate in modo da garantire trasparenza e facile accesso dell'utenza a tali informazioni. A bordo di ogni autobus utilizzato per il servizio deve essere conservato un estratto della Carta dei Servizi;
 - c) Applicare ai passeggeri i titoli di viaggio e i prezzi comunicati alla Provincia;
 - d) Comunicare alla Provincia, almeno sette giorni prima dell'attuazione, ogni variazione apportata ai titoli di viaggio, alle tariffe, al programma di esercizio, al parco autobus impiegato per il servizio. In caso di variazioni del parco autobus, il vettore deve allegare alla comunicazione fotocopia della carta di circolazione del veicolo aggiunto per le verifiche di cui all'art. 3 del Regolamento.
3. Non sono ammesse variazioni al percorso e/o alle fermate autorizzate dalla Provincia. Sono ammessi spostamenti di fermate qualora vengano a mancare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate o per divieti imposti dagli Enti proprietari della strada, nel qual caso l'Ufficio procede alla localizzazione di nuovi siti di fermata, previa istruttoria ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 753/80, e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

4. Se il vettore intende richiedere variazioni di percorso e/o di fermate deve presentare alla Provincia una nuova domanda e l'Ufficio procede a una nuova istruttoria e alla revoca dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.

Art. 7

Attività di controllo e sanzioni

1. I vettori autorizzati sono soggetti a controlli e verifiche, eseguiti da dipendenti della Provincia espressamente incaricati e/o dagli organi accertatori previsti dalla normativa vigente, al fine di assicurare che le disposizioni del presente Regolamento siano rispettate nel periodo di validità delle autorizzazioni rilasciate e che i servizi siano svolti correttamente.
2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 87, commi 6 e 7, del D.Lgs. 285/92 e art. 4, comma 5, del DPR. 753/80 nei casi ivi previsti, il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'emanazione di atto di diffida al vettore da parte dell'Ufficio e, in caso di violazione dell'art. 3, anche la sospensione del servizio sino al ripristino delle condizioni di esercizio del medesimo.
3. Qualora il vettore non ottemperi nei termini indicati alle prescrizioni riportate nella diffida, l'autorizzazione viene revocata dalla Provincia.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, in particolare in materia di trasporto e circolazione, in quanto applicabili.